



## FISCO E COMPARTO EDILE/2: DALLO SPLIT PAYMENT ALLA PROROGA DEGLI ECOINCENTIVI

Separazione contabile, estensione del *reverse charge* a fattispecie diverse dai subappalti edili, proroga degli ecoincentivi e molto altro ancora.

E' davvero complesso muoversi tra le maglie della Legge di stabilità del 2015.

Nel solco del contrasto all'evasione fiscale, come detto, vi è stata l'introduzione della separazione contabile (o *split payment*) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

La norma, come denuncia l'ANCE, creerà rilevanti problemi gestionali negli adempimenti amministrativi, nonché accentuerà il problema dei crediti IVA, già rilevanti per le imprese del settore.



La Legge di Stabilità 2015 ha previsto la proroga di un anno di tutti gli ecoincentivi

*Split payment.* Il nuovo regime fiscale dell'Iva, che rappresenta un serio problema per le imprese edili, è in vigore dal 1° gennaio 2015 e si applica con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di: Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti; Camere di commercio; istituti universitari; Aziende sanitarie locali; enti ospedalieri; enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico; enti pubblici di assistenza e beneficenza e quel-

li di previdenza.

Questa tipologia di versamento Iva è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea, anche se è stabilito che tale misura sia applicabile in relazione alle operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

Un comunicato rilasciato lo scorso 9 gennaio dal ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito come lo *split payment* si applichi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche

Amministrazioni le cui fatture sono state emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

Le fatture emesse fino al 31 dicembre 2014 (sia ad esigibilità immediata che differita), ancorché non ancora saldate dall'ente pubblico committente dopo tale data, non sono assoggettate al nuovo regime.

Infine, sul fronte della gestione contabile delle operazioni soggette allo *split payment*, l'impresa emetterà fattura per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015 indicando che tale imposta non verrà incassata ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n.633/1972.

L'imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente o dal prestatore e andrà stornata contestualmente alla registrazione della fattura o con un'apposita scrittura dal totale del credito acceso verso l'ente pubblico.

Secondo Ance, però, c'è un problema di fondo: lo *split payment* rischia di aggravare ulteriormente l'equilibrio finanziario delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici.

Porre a carico delle Pubbliche amministrazioni il versamento dell'Iva relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse produce effetti deleteri sulle imprese, mettendo a rischio la sopravvivenza degli operatori del comparto dei lavori pubblici.

La norma in questione imporrà un costo ancora più alto alle imprese di costruzioni, che già oggi, molto spesso, realizzano



*Il meccanismo dello split payment creerà ulteriori problemi di liquidità alle imprese*

prodotti sui quali si applica un'aliquota Iva ridotta. In tali casi, l'impresa assume, anche dopo la compensazione tra Iva pagata sugli acquisti ed Iva incassata dalle vendite, una posizione di credito nei confronti dell'Erario, che impone lunghe attese per ottenerne il rimborso.

Va a questo proposito ricordato che, rispetto alle tempistiche dei rimborsi Iva, l'Italia è già incorsa in una procedura d'infrazione europea, ancora in atto.

Secondo una stima Ance su dati della Relazione Tecnica di accompagnamento al disegno di

legge di stabilità 2015, l'ulteriore perdita di liquidità in questione risulterà pari a circa 1,3 miliardi di euro in un anno.

Inoltre parliamo di una misura con scarsi effetti di gettito sul settore delle costruzioni, già interessato da strumenti in grado di misurare la *compliance* fiscale delle imprese.

Sempre muovendoci attraverso le novità normative definite dal Governo, con la Legge di Stabilità 2015, ecco una breve panoramica sugli aspetti di maggiore interesse per le imprese che operano nel settore delle costruzioni.

## IL VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA

**Lo *split payment* prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dal 2015 in poi, l'Iva dovrà essere versata direttamente da queste all'Erario, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.**

SI VA VERSO  
UN'ULTERIORE  
PERDITA  
DI LIQUIDITÀ  
DEL COMPARTO  
CHE SUPERERÀ  
IL MILIARDO  
DI EURO

### **BONUS ANTISISMICA: 65% FINO A 96MILA EURO DI SPESA**

**Fra le proroghe delle agevolazioni fiscali c'è da segnalare il "Bonus antisismica", ovvero la detrazione Irpef/Ires, pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle "abitazioni principali" e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.**

**Per il bresciano le zone interessate sono il Comune di Brescia e 52 comuni della provincia.**

**La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica è fruibile con le modalità già previste per la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, e deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.**

A cominciare dalla proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. 55%), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio).

Inoltre, l'applicabilità di tale detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, viene esteso, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ad ulteriori tipologie di interventi agevolabili: l'acquisto e la posa in opera di schermature solari (limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro); l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015, la Legge di Stabilità 2015 prevede l'aumento, dal 4% all'8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell'accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall'impresa esecutrice degli interventi.

Altro aspetto è la detrazione del 50% per il recupero delle abitazioni e l'acquisto di mobili, con proroga per il 2015 per: detrazione IRPEF "potenziata" al 50% per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, relative a interventi di recupero edilizio

e ad ulteriori interventi agevolabili (ad esempio, eliminazione delle barriere architettoniche); acquisto di abitazioni all'interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla vendita o all'assegnazione dell'immobile.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2015 verrà esteso a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di recupero del fabbricato, entro cui deve essere effettuata la cessione dell'abitazione. In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfettariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, invece, la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%. Anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 ed agevolabili con il "50%" viene previsto l'aumento, dal 4% all'8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell'accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate.

C'è poi la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, fino ad un importo massimo di 10.000 euro (art.1, comma 47, lett.b, n.3).